



SEGRETERIA DI STATO
TERRITORIO, AMBIENTE E AGRICOLTURA

GUIDA AGLI INCENTIVI PER:

1

L'effettuazione di interventi
di riqualificazione energetica ed impiantistica
degli edifici esistenti

2

L'installazione di impianti FER

3

La riduzione del rischio sismico

4

La mobilità sostenibile

INDICE



INTRODUZIONE pag.4

DECRETO DELEGATO 25 GIUGNO 2021 N. 116

INTRODUZIONE pag.6

INCENTIVO IN AMBITO EDILIZIO pag.7

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO pag.8

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO FER pag.10

INCENTIVO DI CARATTERE EDILIZIO E DI CARATTERE ECONOMICO pag.12

INCENTIVO PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

Incentivo per mezzo di detrazione d'imposta pag.15

Passività deducibili: efficientamento energetico pag.18

Passività deducibili: adozione di misure antisismiche pag.19

CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI pag.20

CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI IN FAVORE DI IMPRESE pag.22

ALIQUOTA AGEVOLATA DELL'IMPOSTA SULLE IMPORTAZIONI pag.22

DETRAZIONE D'IMPOSTA PER L'ACQUISTO DI APPARECCHIATURE

A BASSO CONSUMO pag.24

DETRAZIONE D'IMPOSTA PER L'ACQUISTO DI APPARECCHIATURE

PER ACQUE DESTINATE AD USO POTABILE pag.25

LEGGE 23 DICEMBRE 2020 N. 223

INTRODUZIONE pag.26

ECOBONUS pag.27

SISMABONUS pag.31

BONUS pag.35

VEICOLI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE pag.36

BICI ELETTRICHE pag.38

INDIRIZZI UTILI pag.41

La presente Guida riassume tutte le politiche promosse dalla Segreteria di Stato per il Territorio e l'Ambiente in tema d'incentivazione volte a dare concretezza agli obiettivi prefissati nel Piano Energetico Nazionale; nella stessa vengono descritti e sintetizzati tutti gli incentivi messi a disposizione del cittadino al fine di sostenere al meglio il proprio intervento di efficientamento energetico e riduzione del rischio sismico della propria abitazione, nonché sensibilizzare il percorso verso la mobilità sostenibile.

Con il recente Decreto Delegato 25 giugno 2021 n. 116, che modifica il Decreto Delegato 24 maggio 2017 n. 51 ed il Decreto Delegato 24 luglio 2014 n. 120, viene aggiornata la normativa sammarinese ai vigenti requisiti prestazionali italiani, introducendo, in particolare, norme volte ad incentivare la produzione di energie da fonti rinnovabili e l'utilizzo di materiali edili ed impiantistici più performanti, con particolare attenzione alle nuove tecnologie sempre più utilizzate. Il Decreto Delegato è orientato a riorganizzare gli incentivi, potenziando l'incentivo per mezzo di detrazione d'imposta al fine di consentire più interventi spot in una Unità Immobiliare che per motivi tecnici od economici non riuscirebbe a rientrare nella altre tipologie d'incentivo fondate sul raggiungimento dei requisiti imposti e riscontrabili con la certificazione energetica (Fondo Perduto, Ecobonus, Contributo Conto interessi...).

Le modifiche principali apportate al Decreto Delegato 24 luglio 2014 n. 120, riguardano l'eliminazione del limite dei 6 kW per gli impianti fotovoltaici installati a "distanza" da parte di persone fisiche e persone fisiche operatore economico e delle società energetiche beneficianti del regime speciale di scambio sul posto. Tale correttivo permette ora di valorizzare ancor di più il meccanismo dello "scambio sul posto" ed in particolare di quello a "distanza", meccanismo che solo la Repubblica di San Marino può vantare in risposta a coloro che pur avendo un'attenzione verso le tematiche "sostenibili" per qualche motivo sono

impossibilitati ad installare un impianto fotovoltaico presso la propria abitazione od attività (condomini, Centro Storico); di fatto tale correttivo permette di poter installare un impianto fotovoltaico a distanza della potenza idoneamente calibrata alle reali esigenze della propria utenza, tenendo conto delle mutate esigenze quali la mobilità sostenibile oltre alla possibilità di beneficiare così come precedentemente citato della detrazione fiscale; tale principio permette il perseguimento delle politiche "Green" a tutte le attività con particolare attenzione a quelle sino ad ora penalizzate in quanto situate in aree come il Centro Storico.

Si riorganizzano altresì le cumulabilità degli incentivi aggiornandoli in virtù delle integrazioni apportate con l'ecobonus in edilizia, introdotto con la Legge Finanziaria 2021, analogamente a quanto già in vigore oltre confine, seppur rimodulato e con l'impegno di ottimizzarlo e renderlo più appetibile. Chi realizza interventi di riqualificazione energetica degli edifici per il conseguimento della classe A+, può beneficiare di detrazioni fiscali pari al 110% delle spese sostenute, fino ad un massimo di 100.000,00 euro. La percentuale scende all'80% e fino ad un massimo di 60.000,00 euro per chi raggiunge la classe energetica B e al 60%, fino a 40.000,00 euro per la classe C. E' previsto anche il bonus per la riduzione del rischio sismico: da un massimo del 110% ad un minimo dell'80% delle spese sostenute, in base alla qualità dell'intervento. A sostegno del mercato immobiliare generale nel 2021 anche la riduzione al 2,5% della tassa di registro per le compravendite. Sul fronte della sostenibilità ambientale sono stati potenziati gli incentivi per auto ad idrogeno ed elettriche ed introdotti quelli per le biciclette elettriche a pedalata assistita.

Nella speranza che questa guida possa essere un utile strumento per promuovere l'efficienza energetica attraverso i vari strumenti di incentivazione, colgo l'occasione per porgere i migliori saluti.

Il Segretario di Stato per il Territorio, l'Ambiente e l'Agricoltura
Stefano Canti

DECRETO DELEGATO 25 GIUGNO 2021 N. 116

1. INTRODUZIONE

Questa guida, vista la recente emanazione del Decreto Delegato del 25 giugno 2021 n. 116 che modifica in parte il D.D. 51/2017, vuole essere di aiuto al cittadino al fine di poter individuare lo strumento incentivante calibrato in base all'intervento di efficientamento energetico che intenderà intraprendere.

Gli incentivi energetici si possono pertanto così sintetizzare:

- Incentivo in ambito edilizio (Capo I);
- Contributo a fondo perduto (Capo II);
- Contributo a fondo perduto per impianti FER (Capo III);
- Incentivo di carattere edilizio e di carattere economico (Capo IV);
- Incentivo per l'efficientamento energetico (Capo V);
- Contributo in conto interessi (Capo VI);
- Aliquota agevolata dell'imposta sulle importazioni (Capo VII);
- Incentivo per mezzo di detrazione d'imposta per l'acquisto di apparecchiature a basso consumo (Capo VII);
- Incentivo per mezzo di detrazione d'imposta per l'acquisto di apparecchiature per acque destinate ad uso potabile (Capo VII).

Gli Uffici referenti per i summenzionati incentivi sono i seguenti:

- Ufficio Pianificazione Territoriale e per l'Edilizia (UPTE);
- Ufficio Prevenzione Ambiente e Vigilanza del Territorio (UPAV - Sezione Energia);
- Ufficio Gestione Risorse Ambientali ed Agricole (UGRAA);
- Servizio di Protezione Civile (Servizio Controllo Strutture);
- Ufficio Attività Economiche;
- Ufficio Tributario.

2. INCENTIVO IN AMBITO EDILIZIO

UFFICIO/I REFERENTE/I

UPTE/UPAV (Sezione Energia)

TIPOLOGIA INCENTIVO

Demolizione e ricostruzione /ampliamento

REQUISITI DELL'UNITÀ IMMOBILIARE

Edifici esistenti inclusi in zona B e BE

REQUISITI DELL'UNITÀ IMMOBILIARE AL TERMINE DELL'INTERVENTO

Conseguimento della classe A+

INTERVENTO

- Riqualificazione energetica ed impiantistica
- In deroga a quanto previsto dalla L. 140/2017 (Testo Unico delle Leggi Urbanistiche ed Edilizie) è ammessa la demolizione e ricostruzione dei muri perimetrali con:
 - Mantenimento inalterato di sagoma dell'edificio, volume, area di sedime altezza e superficie utile (S.U.);
 - Ampliamento e sopraelevazione;
 - Ampliamento ove è consentita la parziale demolizione delle murature perimetrali dell'edificio esistente fino ad un max del 50% della superficie delle murature perimetrali stesse;
 - Realizzare sottotetti abitabili;
 - Modifica sagoma e/o area di sedime, fatto salvo il mantenimento delle distanze minime dai confini di proprietà, al fine di adeguare l'edificio alle distanze minime dalle strade o di incrementarle;
 - Modificare sagoma e/o area di sedime al fine di adeguare l'edificio alle distanze minime dai confini di proprietà.

La modifica sagoma e/o area di sedime può interessare anche aree contigue all'area edificabile su cui insiste l'edificio esistente, ricadenti in zone E*; l'edificazione in zona E può effettuarsi all'interno di una fascia parallela alla strada con una profondità Max di 7 metri (la concessione edilizia è subordinata alla procedura di VIA).

3. CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

UFFICIO/I REFERENTE/I

UPAV (Sezione Energia)

TIPOLOGIA INCENTIVO

Contributo a fondo perduto per gli interventi di fornitura e posa in opera dei materiali per l'esecuzione delle opere di efficientamento energetico dell'edificio esistente attraverso gli interventi successivamente elencati:

- A. 40% delle spese fino ad un massimo di complessivi 18.000,00 € di contributo;
- B. 25% delle spese fino ad un massimo di complessivi 15.000,00 € di contributo.

REQUISITI DELL'UNITÀ IMMOBILIARE

- Le unità immobiliari, al momento della richiesta dell'incentivo, dovranno essere munite di allibramento catastale aggiornato o di certificazione di avvenuto deposito dell'allibramento.
- Le unità immobiliari al momento della richiesta dell'incentivo, dovranno essere provviste di impianto di riscaldamento e in caso di impianto a gas, con contratto di fornitura gas, anche non più attivo.
- Le unità immobiliari devono essere poste all'interno dei seguenti edifici:

E.1 Edifici adibiti a residenza e assimilabili

Abitazioni abitate a residenza con carattere continuativo, quali abitazioni civili e rurali, collegi, conventi, case di pena, caserme, abitazioni adibite a residenza con occupazione saltuaria, quale case per vacanze, fine settimana e simili, edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari;

E.2 Edifici adibiti a uffici e assimilabili

Pubblici o privati, indipendenti o contigui a costruzioni adibite anche ad attività industriali o artigianali;

E.4 Edifici adibiti ad attività ricreative, associative o di culto e assimilabili

limitatamente ai bar e luoghi di culto;

E.5 Edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili

limitatamente ai negozi.

REQUISITI DELL'UNITÀ IMMOBILIARE AL TERMINE DELL'INTERVENTO

- Per gli interventi di cui alla lettera A. (Tipologia Incentivo) conseguimento del seguente requisito energetico prestazionale: Riduzione del fabbisogno energetico e del consumo di energia primaria invernale $\geq 40\%$ con abbattimento dell'Epi ≥ 32 kWh/m³anno; con esclusione delle unità immobiliari di cui al punto 1, lettera a) dell'Allegato 7 della Legge n.48/2014 che devono conseguire un abbattimento dell'Epi ≥ 80 kWh/m²anno.
- Per gli interventi di cui alla lettera B. (Tipologia Incentivo) conseguimento del seguente requisito energetico prestazionale: Riduzione del fabbisogno energetico e del consumo di energia primaria invernale $\geq 25\%$ con abbattimento dell'Epi ≥ 12 kWh/m³anno; con esclusione delle unità immobiliari di cui al punto 1, lettera a) dell'Allegato 7 della Legge n.48/2014 che devono conseguire un abbattimento dell'Epi ≥ 35 kWh/m²anno.

INTERVENTO

- Isolamento termico dell'involucro dell'edificio (anche attraverso la completa sostituzione dell'isolamento stesso);
- Abbattimento dei ponti termici;
- Sostituzione o adeguamento degli infissi;
- Adeguamento, ristrutturazione o sostituzione dell'impianto termico incluso l'impianto per la produzione di acqua calda sanitaria.

BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

- I contributi a fondo perduto, sono rivolti esclusivamente alle persone fisiche proprietarie dell'unità immobiliare oggetto d'intervento, ai titolari di contratto di locazione finanziaria, ai soci di cooperative di abitazione.



4. CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO FER

UFFICIO/I REFERENTE/I

UPAV (Sezione Energia)

TIPOLOGIA INCENTIVO

Contributo a fondo perduto pari al 30% delle spese sostenute, fino a max di contributo di € 2.000,00 per l'installazione di impianti FER di produzione di energia elettrica, connessi alla rete A.A.S.S..

REQUISITI DELL'UNITÀ IMMOBILIARE

Il bene immobile sul quale si realizza l'installazione dell'impianto oggetto di contributo dovrà essere munito di :

- Concessione o autorizzazione edilizia;
- Allibramento catastale aggiornato o di certificazione di avvenuto deposito dell'allibramento.

Le unità immobiliari alimentate dall'impianto FER devono essere poste all'interno dei seguenti edifici:

E.1 Edifici adibiti a residenza e assimilabili:

Abitazioni abitate a residenza con carattere continuativo, quali abitazioni civili e rurali, collegi, conventi, case di pena, caserme, abitazioni adibite a residenza con occupazione saltuaria, quale case per vacanze, fine settimana e simili, edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari;

E.2 Edifici adibiti a uffici e assimilabili

pubblici o privati, indipendenti o contigui a costruzioni adibite anche ad attività industriali o artigianali;

E.4 Edifici adibiti ad attività ricreative, associative o di culto e assimilabili

limitatamente ai bar e luoghi di culto;

E.5 Edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili

limitatamente ai negozi.

- Dal 1 ottobre 2021, ai fini dell'ottenimento del contributo è obbligatoria l'installazione di dispositivi anticaduta permanenti in copertura (linee vita, punti di ancoraggio, parapetti permanenti), progettati, realizzati e installati secondo le normative italiane o europee vigenti e corredati di relazione tecnica sottoscritta da tecnico abilitato.

REQUISITI DELL'IMPIANTO FER

- La potenza installata dell'impianto FER dovrà coprire il 50% dei consumi elettrici (fabbisogno di energia elettrica) valutati nei 2 anni precedenti l'intervento (resoconto A.A.S.S.).

BENEFICIARIO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

I contributi a fondo perduto, sono rivolti esclusivamente:


- Alle persone fisiche proprietarie dell'unità immobiliare oggetto d'intervento;
- Alle persone fisiche titolari di diritto di superficie sul bene immobile (vincolato per almeno 15 anni) sul quale si realizza l'installazione di un impianto da incentivare;
- Ai soci di cooperative di abitazione;
- Ai conduttori di contratti di leasing immobiliare qualora siano rispettivamente assegnatari o conduttori di un bene immobile sul quale si realizza l'installazione di un impianto da incentivare.

SCAMBIO SUL POSTO

- Gli impianti che beneficiano di tale incentivo possono altresì usufruire del regime di scambio sul posto o del regime speciale di scambio sul posto (impianti a distanza su copertura di proprietà o con diritto di superficie vincolato per almeno 15 anni).



5. INCENTIVO DI CARATTERE EDILIZIO E DI CARATTERE ECONOMICO



UFFICIO/I REFERENTE/I

UPTe/UPAV (Sezione Energia)/UGRAA

TIPOLOGIA INCENTIVO

Sono previsti incentivi di carattere edilizio e di carattere economico per edifici oggetto di riqualificazione energetica ed impiantistica: l'entità degli incentivi è determinata sulla base dei parametri, dei punteggi e del metodo di calcolo stabiliti dall'allegato "A" del D.D. 51/2017:

Incentivi di carattere economico

- **Da 40 a 60 punti:** sgravio del 30 % sul contributo di concessione dovuto al netto di eventuali ulteriori scomputi previsti dalla normativa;
- **Oltre 60 punti:** sgravio del 50 % sul contributo di concessione dovuto al netto di eventuali ulteriori scomputi previsti dalla normativa. (Il calcolo del contributo di concessione è effettuato senza tener conto della S.U. non computabile in applicazione degli incentivi di carattere edilizio sotto indicati).

Incentivo di carattere edilizio

Oltre 60 punti:

- Scomputo, ai fini del calcolo della S.U. e delle distanze dai confini e dalle strade, dello spessore della muratura. Lo scomputo è riconosciuto per la parte eccedente i 30 cm e sino a 70 cm; qualora lo spessore della muratura sia superiore a 70 cm, tale spessore sarà calcolato integralmente ai fini della determinazione della S.U. e delle distanze dell'edificio;
- Scomputo dello spessore dei solai, ai fini del calcolo del volume e dell'altezza massima dell'edificio. Lo scomputo è riconosciuto per la parte eccedente i 30 cm e sino a 70 cm.; qualora lo spessore del solaio sia superiore a 70 cm., tale spessore sarà calcolato integralmente ai fini della determinazione del volume e dell'altezza dell'edificio;
- Facoltà di aumentare l'altezza dell'unità edilizia di 1,80 metri rispetto agli indici di zona e di realizzare S.U. non computabile*.

REQUISITI DELL'UNITÀ IMMOBILIARE

Edifici esistenti ad esclusione di quelli in zona E

INTERVENTO (ALLEGATO "A" DEL D.D. 51/2017)

Nuovo intervento mediante integrale demolizione e ricostruzione

1) Realizzazione di edifici o unità immobiliari con conseguimento di Epi inferiore del 25% rispetto al valore limite dell'indice di prestazione energetica stabilito all'Allegato 2 della Legge n.48/2014 **Pt. 30**

2) Realizzazione di edifici o unità immobiliari con conseguimento di Epi inferiore del 35 % rispetto al valore limite dell'indice di prestazione energetica stabilito all'Allegato 2 della Legge n.48/2014 **Pt. 40**

3) Installazione di impianti di produzione di energia da FER e assimilabili che producano oltre il 50 % del fabbisogno energetico annuo di energia primaria per climatizzazione invernale **Pt. 10**

4) Installazione di impianti di produzione di acqua calda sanitaria da FER e assimilabili che producano almeno il 65 % del fabbisogno volumico giornaliero VW (UNI TS 11300-2) **Pt. 15**

5) Utilizzo di sistemi di alimentazione delle cassette di scarico con acque grigie **Pt. 10**

6) Utilizzo di sistemi che consentano l'alimentazione del W.C. con acque meteoriche e adozione volontaria dei sistemi di cui all'articolo 27 della Legge n.48/2014 **Pt. 15**

7) Realizzazione di coperture e tetti a verde o a freddo (cool roof) **Pt. 10**

Ristrutturazione edilizia con e senza ampliamento

1) Ristrutturazioni di unità immobiliari esistenti, provviste di impianto di riscaldamento e contratto di fornitura gas, anche non più attivo, volte alla riqualificazione energetica con raggiungimento dei parametri di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a) del D.D. 51 /2017 e smi (D.D. 126/2021, art. 4) **Pt. 60**

2) Ristrutturazioni di unità immobiliari esistenti, provviste di impianto di riscaldamento e contratto di fornitura gas, anche non più attivo, volte alla riqualificazione energetica con raggiungimento dei parametri di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b) del D.D. 51 /2017 e smi (D.D. 126/2021, art. 4) **Pt. 40**

3) Installazione di impianti di produzione di energia da FER ed assimilabili che producano oltre il 30 % del fabbisogno energetico

annuo di energia primaria per climatizzazione invernale **Pt. 15**

4) Installazione di impianti di produzione di acqua calda sanitaria da FER e assimilabili che producano almeno il 50 % del fabbisogno volumico giornaliero VW (UNI TS 11300-2) **Pt. 15**

5) Utilizzo di sistemi di alimentazione delle cassette di scarico con acque grigie di cui all'articolo 26 della Legge n.48/2014 e relativo decreto delegato applicativo **Pt. 10**

6) Utilizzo di sistemi che consentano l'alimentazione del W.C. con acque meteoriche e adozione volontaria dei sistemi di cui all'articolo 27 della Legge n.48/2014 **Pt. 15**

7) Realizzazione di coperture e tetti a verde o a freddo (cool roof) **Pt. 10**

6. INCENTIVO PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

6.1. INCENTIVO PER MEZZO DI DETRAZIONE D'IMPOSTA

UFFICIO/I REFERENTE/I

UPAV (Sezione Energia)

TIPOLOGIA INCENTIVO

Incentivo per mezzo di detrazione d'imposta per una percentuale pari al 70% delle spese sostenute fino ad una spesa massima complessiva di 15.000,00 euro da suddividere in 15 anni con un massimo di 1.000,00 euro per periodo d'imposta.

REQUISITI DELL'UNITÀ IMMOBILIARE

L'unità immobiliare oggetto d'intervento edilizio ed impiantistico di riqualificazione energetica dovrà essere provvista di:

- **Concessione o autorizzazione edilizia;**
- **Allibramento catastale aggiornato o di certificazione di avvenuto deposito dell'allibramento.**

Dal 1 ottobre 2021, limitatamente alle richieste d'incentivo per l'installazione di impianti fotovoltaici è obbligatoria l'installazione di dispositivi anticaduta permanenti in copertura (linee vita, punti di ancoraggio, parapetti permanenti), progettati, realizzati e installati secondo le normative italiane o europee vigenti e corredati di relazione tecnica sottoscritta da tecnico abilitato.

BENEFICIARIO DELLA DETRAZIONE D'IMPOSTA

L'incentivo per mezzo di detrazione d'imposta è rivolto esclusivamente a:

- Persone fisiche, persone fisiche operatori economici e persone giuridiche proprietarie dell'unità immobiliare oggetto d'intervento;
- Usufruttuari;
- Nudi proprietari;
- Titolari di contratto di locazione finanziaria;
- Soci di cooperative di abitazione.

L'incentivo per mezzo di detrazione d'imposta relativo agli impianti fotovoltaici è altresì rivolto:

- Alle persone fisiche titolari di diritto di superficie sul bene immobile (vincolato per almeno 15 anni) sul quale si realizza l'installazione di un impianto da incentivare;
- Ai conduttori di contratti di leasing immobiliare qualora siano rispettivamente assegnatari o conduttori di un bene immobile sul quale si realizza l'installazione di un impianto da incentivare.

INTERVENTO

- Sostituzione dei serramenti per chiusure trasparenti esterne in volumi riscaldati, cassonetti isolati per avvolgibili, controtelai e isolanti;
- Opere di coibentazione di pareti, coperture e solai esistenti se costituiscono chiusura di volumi riscaldati verso l'esterno e verso volumi non riscaldati;
- Sostituzione di generatore termico con generatore di calore a condensazione ad aria o ad acqua o con caldaia ibrida;
- Installazione di impianto solare termico per la produzione di acqua calda sanitaria per usi domestici o ad integrazione dell'impianto per la climatizzazione invernale esistente;
- Installazione di pompe di calore a sostituzione integrale o parziale dell'impianto di climatizzazione invernale esistente;
- Sostituzione di generatore di calore con caldaia a condensazione integrata da pompa di calore dedicata alla sola produzione di acqua calda sanitaria (in seguito ACS);
- Sostituzione di scaldacqua elettrico con pompa di calore dedicata alla sola produzione di ACS;

- Installazione di nuovi impianti fotovoltaici che non beneficino di altre forme di incentivazione o ampliamento di impianto fotovoltaico che non beneficia di conto energia e passività deducibili.

Le detrazioni si applicano altresì agli interventi di riqualificazione energetica su unità immobiliari provviste di concessione o autorizzazione edilizia e per le quali sia stata comunicata all'Ufficio per l'Edilizia l'ultimazione dei lavori prevista all'articolo 168, commi 3 e 4, della Legge n.87/1995 nonché nei casi di cui all'articolo 170, comma 2, della medesima legge limitatamente agli interventi incentivabili di seguito indicati:

- **Installazione di serramenti per chiusure trasparenti esterne in volumi riscaldati, cassonetti isolati per avvolgibili, controtelai e isolanti;**
- **Opere di coibentazione di pareti, coperture e solai esistenti se costituiscono chiusura di volumi riscaldati verso l'esterno e verso volumi non riscaldati.**

REQUISITI TECNICI E PRESTAZIONALI

I requisiti tecnici e prestazionali relativi agli interventi di cui sopra sono quelli indicati all'Allegato "B" del D.D. 51/2017.

Dal 1 gennaio 2022, i requisiti tecnici e prestazionali sono quelli di cui all'art. 16 del D.D. 116/2021.



6.2. PASSIVITÀ DEDUCIBILI: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

UFFICIO/I REFERENTE/I

UPAV (Sezione Energia)

TIPOLOGIA INCENTIVO

a) Deducibilità delle spese relative alle procedure di rilascio degli **attestati di prestazione energetica (APE)** riguardanti edifici o unità immobiliari oggetto di attestazione volontaria; tali spese sono deducibili in ragione della somma massima di € **1.000,00** e comprendono gli oneri sostenuti per il conferimento di incarichi a professionisti o tecnici operanti nel settore ed ai compensi corrisposti al certificatore energetico (C.E.) nominato dal proprietario dell'edificio o dell'unità immobiliare.

b) Deducibilità delle spese nell'ambito dei **nuovi interventi** per un importo non superiore al **50% delle spese** sostenute per interventi al termine dei quali si certifichi:

- un EPI inferiore del 20% rispetto al valore limite dell'indice di prestazione energetica stabilito dalla vigente Legge*: **somma massima di € 10.000,00 = a periodo d'imposta per un massimo di 10 periodi**
- un EPI inferiore del 30% rispetto al valore limite dell'indice di prestazione energetica stabilito dalla vigente Legge*: **somma massima di € 15.000,00 = a periodo d'imposta per un massimo di 10 periodi**
- un EPI inferiore del 50% rispetto al valore limite dell'indice di prestazione energetica stabilito dalla vigente Legge* ed il conseguimento della classe A: **somma massima di € 20.000,00 = a periodo d'imposta per un massimo di 10 periodi.**

c) Deducibilità delle spese relative all'acquisto ed all'installazione di **impianti fotovoltaici nei nuovi interventi**: somma deducibile pari al 100% delle spese relative all'acquisto ed installazione di impianti fotovoltaici limitatamente alla quota di potenza installata non obbligatoria prevista dalla Legge vigente*, fino ad un massimo di € 3.000,00= a periodo di imposta e per un massimo di tre periodi.

d) Deducibilità delle spese relative ad interventi per la riduzione del consumo di acqua potabile di cui all'articolo 26 della Legge n. 48/2014 e ad interventi che prevedano l'alimentazione del W.C. con acque

meteoriche. Le spese relative sono deducibili per un massimo di € 5.000,00= a periodo d'imposta e per un massimo di 5 periodi.

e) Deducibilità delle spese relative all'effettuazione volontaria sugli edifici esistenti degli interventi di cui all'articolo 27 della Legge n. 48/2014: sistemi di raccolta ed accumulo per la raccolta delle acque meteoriche. Le spese relative sono deducibili per un massimo di € 5.000,00= a periodo d'imposta e per un massimo di 2 periodi.

REQUISITI DELL'UNITÀ IMMOBILIARE

- **Edifici nuovi:** lettere b), c) del precedente prospetto;
- **Edifici esistenti:** lettere a), d), e) del precedente prospetto.

6.3 PASSIVITÀ DEDUCIBILI: ADOZIONE DI MISURE ANTISISMICHE

UFFICIO/I REFERENTE/I

Servizio di Protezione Civile (Servizio Controllo Strutture)

TIPOLOGIA INCENTIVO

Deducibilità delle spese relative alla progettazione ed alla realizzazione di **interventi edilizi di adozione di misure antisismiche** con particolare riguardo all'esecuzione di opere sulle parti strutturali per un importo non superiore al 50% delle spese sostenute. Le somme complessivamente deducibili, per ciascuna unità immobiliare sono stabilite nella seguente misura:

- fino ad un massimo di **euro 5.000,00 a periodo d'imposta**, a partire dal periodo di imposta di riferimento, **per un massimo di 10 periodi**, per interventi al termine dei quali venga raggiunto un **grado di sicurezza sismica compreso fra il 50% ed il 70% dell'adeguamento sismico** alla normativa tecnica prevista al comma 2, dell'articolo 7 della Legge n.5/2011;
- fino ad un massimo di **euro 10.000,00 a periodo d'imposta**, a partire dal periodo di imposta di riferimento, per un massimo di 10 periodi, per interventi al termine dei quali venga raggiunto un **grado di sicurezza sismica superiore al 70% dell'adeguamento sismico** alla normativa tecnica prevista al comma 2, dell'articolo 7 della Legge n.5/2011;

- fino ad un massimo di **euro 10.000,00 a periodo d'imposta**, a partire dal periodo di imposta di riferimento, **per un massimo di 15 periodi**, per interventi al termine dei quali venga raggiunto un **grado di sicurezza sismica corrispondente all'adeguamento sismico** alla normativa tecnica prevista al comma 2, dell'articolo 7 della Legge n.5/2011. Tali deduzioni spettano anche in caso di **demolizione e ricostruzione dell'intero fabbricato**.

Le deducibilità relative agli interventi edilizi di adozione di misure antisismiche sono cumulabili con tutti gli altri incentivi di efficientamento energetico (Allegato C al Decreto Delegato 51/2017, come modificato dall'articolo 17 del Decreto Delegato n.116/2021).

REQUISITI INTERVENTO

Gli interventi per l'adozione delle misure antisismiche devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici o intere unità strutturali.

Se riguardano i centri storici devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari.

Se la ristrutturazione avviene senza demolire l'edificio esistente e con ampliamento dello stesso, le deduzioni spettano solo per le spese riguardanti la parte esistente, in quanto l'ampliamento si configura come una "nuova costruzione".

7. CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI

UFFICIO/I REFERENTE/I

UPAV (Sezione Energia)

TIPOLOGIA INCENTIVO

Contributo in conto interessi per gli interventi di fornitura e posa in opera dei materiali per l'esecuzione delle opere di efficientamento energetico dell'edificio esistente stabilito nel 100% del tasso di interesse applicato sul finanziamento erogato dagli istituti di credito convenzionati e concesso sul 60% della spesa prevista fino ad un importo massimo complessivo di spesa pari ad € 150.000,00=.



REQUISITI DELL'UNITÀ IMMOBILIARE

Le unità immobiliari al momento della richiesta degli incentivi, dovranno essere munite di allibramento catastale aggiornato o di certificazione di avvenuto deposito dell'allibramento.

REQUISITI DELL'UNITÀ IMMOBILIARE AL TERMINE DELL'INTERVENTO

Riduzione del fabbisogno energetico e del consumo di energia primaria invernale $\geq 40\%$ con abbattimento dell'Epi $\geq 32 \text{ kWh/m}^3\text{anno}$; con esclusione delle unità immobiliari di cui al punto 1, lettera a) dell'Allegato 7 della Legge n.48/2014 che devono conseguire un abbattimento dell'Epi $\geq 80\text{kWh/m}^2\text{anno}$.

BENEFICIARIO DELL'INCENTIVO

- Persone fisiche, giuridiche, proprietarie o titolari di contratto di locazione finanziaria.

8. CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI IN FAVORE DI IMPRESE



UFFICIO/I REFERENTE/I

Ufficio Attività Economiche

TIPOLOGIA INCENTIVO

Contributo in conto interessi stabilito nella misura del **100% del tasso** di interesse applicato sul finanziamento erogato dagli istituti di credito convenzionati che può essere concesso nella forma del contratto di mutuo con una durata massima di **10 anni**.

Il contributo in conto interessi si applica fino al **100% della spesa** prevista per gli interventi sotto riportati fino all'importo massimo complessivo di spesa pari ad **€ 150.000,00=**.

INTERVENTO

- Esecuzione di interventi di abbattimento dei consumi energetici, attraverso l'installazione di impianti fotovoltaici, eolici, termici solari, geotermici, cogeneratori, compresa la sostituzione dei vecchi dispositivi illuminanti con nuovi dispositivi a tecnologia LED o che producano equivalente risparmio energetico innovativo come i modulatori del flusso luminoso o le accensioni programmabili;
- Esecuzione di interventi di abbattimento dei consumi idrici;
- Acquisto e installazione di attrezzature e macchinari atti a conseguire la riduzione dei rifiuti e delle emissioni inquinanti prodotte.

BENEFICIARIO DELL'INCENTIVO

Imprese aventi i requisiti di cui all'art. 4 del D.D. 93/2013 e s.m.i., aziende e cooperative agricole.

9. ALIQUOTA AGEVOLATA DELL'IMPOSTA SULLE IMPORTAZIONI

UFFICIO/I REFERENTE/I

Ufficio Tributario

TIPOLOGIA INCENTIVO

L'aliquota agevolata dell'imposta sulle importazioni di cui all'articolo 4 della Legge 22 dicembre 1972 n.40 e successive modifiche per i beni, finalizzati ad un attento utilizzo energetico, indicati nella tabella di cui all'Allegato "D" del D.D. 51/2017 è ridotta nella misura

- **5% sino al 31 dicembre 2021**
- **8% dal 1 gennaio 2022**

TIPOLOGIE DI MATERIALI BENEFICIANTI DI ALIQUOTA AGEVOLATA (ALLEGATO "D" DEL D.D. 51/2017)

Aliquota 8%

- 1) Pannelli fotovoltaici, inverter fotovoltaici, centralina data logger fotovoltaica, ottimizzatori e monitoraggio, esclusi gli accessori come cavi, tubi e quadri elettrici;
- 2) Pannelli termici solari comprensivi di staffaggi per pannello solare termico o kit comprendente pannello solare e staffaggio, accumulo con ingresso circuito solare, centralina di comando solare, esclusi gli accessori come cavi e tubi;
- 3) Cogeneratori con motore endotermico a metano o biomassa esclusi gli accessori come cavi, tubi;
- 4) Unità di recupero calore per impianto di ventilazione forzata esclusi gli accessori come cavi, tubi;
- 5) Caldaie a condensazione esclusi gli accessori come cavi, tubi;
- 6) Contabilizzatori di calore esclusi gli accessori come cavi, tubi;
- 7) Lucernai tubolari per trasporto passivo luce solare;
- 8) Dispositivi illuminanti a tecnologia LED e trasformatore dedicato;
- 9) Materiali isolanti per l'edilizia con conduttività termica inferiore a 0,05 W/mK. Qualora i prodotti isolanti siano realizzati esclusivamente con materiale di origine naturale, il limite della conduttività termica è innalzato a 0,06 W/mK;
- 10) Serramenti esterni per chiusure trasparenti e portoni di ingresso con trasmittanza termica complessiva U_w (infisso + vetro) $\leq 1,30$ W/m²K ovvero per i relativi componenti quali telai con $U_f \leq 1,80$ W/m²K e vetrocamera con $U_g \leq 1,00$ W/m²K e portoni autorimesse con $U \leq 1,80$ W/m²K, certificati da scheda tecnica o da laboratorio accreditato;
- 11) Stufe e caldaie a pellet, esclusi i componenti;

- 12) Inverter elettrico;
- 13) Accumulatori fotovoltaici;
- 14) Pompe di calore;
- 15) Scambiatore di calore e regolazione termica di Unità di recupero di calore per impianto di ventilazione forzata.



10. DETRAZIONE D'IMPOSTA PER L'ACQUISTO DI APPARECCHIATURE A BASSO CONSUMO

UFFICIO/I REFERENTE/I

Ufficio Tributario

TIPOLOGIA INCENTIVO

Incentivo per mezzo di detrazione d'imposta per una percentuale pari al 15 % delle spese complessive di acquisto - presso esercizi commerciali sammarinesi - di apparecchiature a basso consumo di cui al prospetto seguente per un massimo di complessivi € 200,00= annuali da applicarsi al periodo d'imposta corrispondente.

TIPOLOGIA APPARECCHIATURE OGGETTO D'INCENTIVO

- Frigorifero/congelatore
- Lavatrice, asciugatrice, lavasciuga
- Forno
- Piano ad induzione
- Lavastoviglie

REQUISITI APPARECCHIATURE OGGETTO D'INCENTIVO

Gli elettrodomestici devono essere appartenenti alle 3 migliori classi energetiche classificate dalla norma europea vigente.

BENEFICIARI DELLA DETRAZIONE

Persone fisiche

11. DETRAZIONE D'IMPOSTA PER L'ACQUISTO DI APPARECCHIATURE PER ACQUE DESTINATE AD USO POTABILE

UFFICIO/I REFERENTE/I

Ufficio Tributario

TIPOLOGIA INCENTIVO

Incentivo per mezzo di detrazione d'imposta per una percentuale pari al 70 % delle spese sostenute fino ad una spesa massima complessiva di:

- € 1.500,00 = per le persone fisiche non esercenti di attività economiche;
- € 3.000,00 = per tutti gli operatori economici, cooperative, associazioni anche no profit da suddividere in cinque annualità di pari importo per periodo d'imposta.

TIPOLOGIA APPARECCHIATURE OGGETTO D'INCENTIVO

Apparecchiatura destinata ai sistemi di osmosi, filtrazione, affinaggio, mineralizzazione, raffreddamento, ionizzazione o addizionato con anidride carbonica.

BENEFICIARI DELLA DETRAZIONE

- Persone fisiche
- Operatori economici
- Cooperative
- Associazioni anche no profit

LEGGE 23 DICEMBRE 2020 N. 223

1. INTRODUZIONE

La legge n. 223/2020, nell'ambito degli interventi incentivati per il comparto edile e per il risparmio energetico e riduzione del rischio sismico e la mobilità sostenibile, introduce:

- **L'Ecobonus** per la riqualificazione energetica degli edifici (art. 42);
- **Il Sismabonus** per la riduzione del rischio sismico (artt. 42 e 43);
- **Il Bonus** per la tutela degli edifici esistenti di rilevante interesse storico, ambientale e culturale (art. 44);
- L'incentivazione di **veicoli a basso impatto ambientale** (art. 55);
- L'incentivazione per **bici elettriche** (art. 56).

Gli Uffici referenti per i summenzionati incentivi sono i seguenti:

- Ufficio Prevenzione Abitante e Vigilanza del Territorio (UPAV - Sezione Energia) per **l'Ecobonus**;
- Servizio di Protezione Civile - Servizio Controllo Strutture per il **Sismabonus**;
- Ufficio Pianificazione Territoriale e per l'Edilizia (UPTE) per il **Bonus**;
- Ufficio Tributario per l'incentivazione di **veicoli a basso impatto ambientale e bici elettriche**.



2. ECOBONUS

UFFICIO/I REFERENTE/I

UPAV (Sezione Energia)

TIPOLOGIA INCENTIVO

Per l'esercizio finanziario 2021, agli interventi volti alla riqualificazione energetica nel caso di demolizione e ricostruzione dell'unità edilizia, è riconosciuta una detrazione d'imposta pari al:

110% delle spese sostenute fino ad un massimo di complessivi **€ 100.000,00** per il conseguimento della **classe A+** di cui alla Legge n.48/2014, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo.

È inoltre riconosciuta una riduzione d'imposta per le spese sostenute a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica:

TIPOLOGIA INCENTIVO

- **100%** delle spese sostenute fino ad un massimo di complessivi **euro 80.000,00** per il conseguimento della classe **A** di cui alla Legge n.48/2014, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo;
- **80%** delle spese sostenute fino ad un massimo di complessivi **euro 60.000,00** per il conseguimento della classe **B** di cui alla Legge n.48/2014, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo;
- **60%** delle spese sostenute fino ad un massimo di complessivi **euro 40.000,00** per il conseguimento della classe **C** di cui alla Legge n.48/2014, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo;
- **50%** delle spese sostenute fino ad un massimo di complessivi **euro 40.000,00** per opere che nel loro complesso devono assicurare **il miglioramento di almeno due classi energetiche**, di cui alla Legge n.48/2014, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo.

Gli incentivi sono previsti per i soli locali riscaldati ante operam per gli interventi di seguito descritti:

INTERVENTI AMMESSI ALL'ECOBONUS

- Fornitura e posa in opera dei materiali per l'esecuzione delle opere di efficientamento energetico dell'edificio esistente attraverso interventi di isolamento termico dell'involucro dell'edificio (anche attraverso la completa sostituzione di quest'ultimo), di abbattimento dei ponti termici;
- Sostituzione o adeguamento di serramenti e infissi, cassonetti isolati per avvolgimenti, controtelai ed isolanti;
- Adeguamento, ristrutturazione o sostituzione dell'impianto termico incluso l'impianto per la produzione di acqua calda sanitaria;
- Installazione di impianto solare termico per la produzione di acqua calda sanitaria per usi domestici o ad integrazione dell'impianto per la climatizzazione invernale esistente;
- Impianti FER che non beneficiano di altre forme di incentivazione; tali impianti rientrano esclusivamente se vengono effettuati interventi sull'involucro e sull'impianto di riscaldamento.

BENEFICIARI DELL'ECOBONUS

- Persone fisiche proprietarie dell'unità immobiliare oggetto d'intervento;
- Titolari di contratto di locazione finanziaria;
- Soci di cooperative di abitazione

REQUISITI DELL'UNITÀ IMMOBILIARE

Requisito dell'Unità Immobiliare ante operam:

Ai fini dell'ottenimento della detrazione le unità immobiliari devono essere poste all'interno di edifici classificati, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera aa) della Legge n.48/2014, nelle seguenti categorie:

- **E.1 (1)** abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo, quali abitazioni civili e rurali, collegi, conventi, case di pena, caserme
- **E.1 (2)** abitazioni adibite a residenza con occupazione saltuaria, quali case per vacanze, fine settimana e simili;

- **E.1 (3)** edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari;
- **E.2** edifici adibiti a uffici e assimilabili: pubblici o privati, indipendenti o contigui a costruzioni adibite anche ad attività industriali o artigianali, purché siano da tali costruzioni scorporabili agli effetti dell'isolamento termico;
- **E.4 (3)** bar, ristoranti;
- **E.5** negozi.



Le unità immobiliari al momento della richiesta degli incentivi dovranno essere munite di:

- Titolo edilizio;
- Allibramento catastale aggiornato o di attestazione di avvenuto deposito della richiesta di aggiornamento dell'allibramento catastale;
- Impianto di riscaldamento e in caso di impianto a gas, contratto di fornitura gas, anche non più attivo.

Requisito dell'Unità Immobiliare post operam:

Le unità immobiliari a seguito dell'intervento di efficientamento energetico devono assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.

CUMULABILITÀ

I benefici di cui al presente articolo non sono cumulabili con quelli previsti dal Decreto Delegato n.51/2017.

TECNICI ABILITATI

Ai fini della presentazione della documentazione il richiedente si deve avvalere del:

- **Certificatore Energetico (CE)**

TEMPISTICHE

La procedura che attiva il percorso ai fini della richiesta dell'Ecobonus che si concretizzerà solo ad ultimazione degli interventi è la seguente:

- Presentazione della richiesta del titolo concessorio o del modulo di manutenzione allo Sportello Unico per l'Edilizia;
- Prima dell'inizio dei lavori, purché successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, consegna all'UPAV (Sezione Energia) del modulo comunicazione (Fase A);
- Ad ultimazione degli interventi, richiesta incentivo con consegna all'UPAV (Sezione Energia) del modulo richiesta incentivo (Fase B) e relativa documentazione allegata comprensiva di APE (Attestato di Prestazione Energetica).

L'Ecobonus si applica per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022.

PLAFOND ANNUALE

Per l'Ecobonus (art. 42) ed il Bonus (art. 44) possono essere autorizzati un numero max di interventi tale per cui l'ammontare complessivo delle detrazioni ammesse non dovrà superare la somma di **€ 500.000,00 annui**.

MODULISTICA E DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

Al seguente link:

<https://www.gov.sm/topics/Argomenti/Territorio-e-Ambiente.html>

nella sezione "UPAV (Sezione Energia)"

è scaricabile la seguente modulistica:

- **Modulo comunicazione (Fase A):** "Comunicazione di intervento di efficientamento energetico dell'art. 46, comma 2 della Legge 223/2020 e s.m.i. per il conseguimento della classe energetica di cui all'art. 42, comma 1, lettere a), b), c), d), e), con comunicazione avvio "Procedura Energetica" (Fase A)".
- **Richiesta incentivo (Fase B):** "Richiesta incentivo di detrazione d'imposta di cui all'art. 42 della L. 223/2020, con comunicazione di fine "Procedura Energetica" (Fase B)"

La documentazione necessaria da allegare è riportata nella modulistica sopra menzionata.

3. SISMABONUS

UFFICIO/I REFERENTE/I

Protezione Civile - Servizio Controllo Strutture



TIPOLOGIA INCENTIVO

Per l'esercizio finanziario 2021, agli interventi volti alla riduzione del rischio sismico di unità immobiliari esistenti, è riconosciuta una detrazione d'imposta pari al:

- **110%** delle spese sostenute fino ad un massimo di complessivi **euro 150.000,00** per interventi al termine dei quali venga raggiunto un grado di sicurezza sismica corrispondente all'**adeguamento sismico** alla normativa tecnica prevista al comma 2, dell'articolo 7 della Legge n.5/2011, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo; lo stesso incentivo spetta anche in caso di **demolizione e ricostruzione** dell'intero fabbricato.
- **80%** delle spese sostenute fino ad un massimo di complessivi **euro 100.000,00** per interventi al termine dei quali venga raggiunto un grado di sicurezza sismica superiore al 60% dell'adeguamento sismico alla normativa tecnica prevista al comma 2, dell'articolo 7 della Legge n.5/2011 (**miglioramento sismico al 60%**), da ripartire in cinque quote annuali di pari importo;
- **60%** delle spese sostenute fino ad un massimo di complessivi **euro 80.000,00** per interventi di **miglioramento sismico** ai sensi della normativa tecnica prevista al comma 2, dell'articolo 7 della Legge n.5/2011, e per **interventi locali di rafforzamento** come definiti all'articolo 43 (meglio specificati nel riquadro sottostante - Tab.14), da ripartire in cinque quote annuali di pari importo

INTERVENTI AMMESSI AL SISMABONUS

- 1) **Adeguamenti sismici;**
- 2) **Miglioramenti sismici** al termine dei quali si raggiunge un grado di sicurezza sismica superiore al 60% dell'adeguamento sismico;
- 3) **Miglioramenti sismici;**
- 4) **Interventi locali di rafforzamento**, quali:

4.1 PER GLI EDIFICI IN MURATURA: ESECUZIONE SULL'INTERA UNITÀ STRUTTURALE DI TUTTI GLI INTERVENTI SEGUENTI:

- Ripristino delle zone danneggiate e/o degradate;
- Eliminazione delle spinte orizzontali non contrastate;
- Stabilizzazione fuori piano delle pareti di elevate dimensioni (larghezza e altezza);
- Collegamento dei pannelli murari agli orizzontamenti.

L'entità degli interventi deve essere tale da non produrre sostanziali modifiche al comportamento della struttura nel suo insieme e da consentire quindi l'inquadramento come intervento locale.

4.2 PER GLI EDIFICI IN CALCESTRUZZO ARMATO: ESECUZIONE DI TUTTI GLI INTERVENTI SEGUENTI, A CONDIZIONE CHE LA STRUTTURA SIA STATA ORIGINARIAMENTE CONCEPITA CON LA PRESENZA DI TELAI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI:

- Confinamento di tutti i nodi perimetrali non confinati dell'edificio;
- Opere volte a scongiurare il ribaltamento delle tamponature, compiute su tutte le tamponature perimetrali presenti sulle facciate;
- Eventuali opere di ripristino delle zone danneggiate e/o degradate.

4.3 PER GLI EDIFICI DESTINATI AD ATTIVITÀ PRODUTTIVE (CAPANNONI INDUSTRIALI), ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI VOLTI AD ELIMINARE SULLA COSTRUZIONE TUTTE, OVE PRESENTI, LE CARENZE SEGUENTI:

- Carenze nelle unioni tra elementi strutturali (ad es. trave-pilastro e copertura-travi), rispetto alle azioni sismiche da sopportare e, comunque, volti a realizzare sistemi di connessione anche meccanica per le unioni basate in origine soltanto sull'attrito;
- Carenza della connessione tra il sistema di tamponatura esterna degli edifici prefabbricati (pannelli prefabbricati in calcestruzzo armato ed alleggeriti) e la struttura portante;

- Carenza di stabilità dei sistemi presenti internamente al capannone industriale, quali macchinari, impianti e/o scaffalature, tipicamente contenuti negli edifici produttivi, che possono indurre danni alle strutture che li ospitano, in quanto privi di sistemi di controventamento o perché indotti al collasso dal loro contenuto;
- Cause che possano dare luogo all'attivazione di meccanismi locali.

Nell'intervenire su tali costruzioni è comunque opportuno che il dimensionamento dei collegamenti avvenga con riferimento al criterio di gerarchia delle resistenze, adottando collegamenti duttili, prevedendo sistemi di ancoraggio efficaci, e pertanto lontani dai lembi esterni degli elementi, e idonei sistemi anti caduta/ribaltamento, laddove non si riesca a limitare in altro modo gli spostamenti.

BENEFICIARI DEL SISMABONUS

- Persone fisiche proprietarie dell'unità immobiliare oggetto d'intervento;
- Titolari di contratto di locazione finanziaria;
- Soci di cooperative di abitazione.


CUMULABILITÀ

Tali benefici non sono cumulabili con quelli previsti dal Decreto Delegato n.51/2017.

TECNICI INCARICATI

Ai fini dell'ottenimento degli incentivi il richiedente si deve avvalere dei professionisti incaricati per:

- La progettazione strutturale;
- La direzione lavori delle strutture;
- Il collaudo statico (ove previsto).



PROCEDURA PER L'OTTENIMENTO DEGLI INCENTIVI

- La richiesta di incentivo è subordinata al rilascio dell'autorizzazione strutturale di cui all'articolo 10 della Legge n.5/2011;
- I beneficiari del sismabonus devono presentare richiesta di incentivo al Servizio di Protezione Civile – Servizio Controllo Strutture compilando apposita modulistica (meglio specificata nel prospetto sottostante);
- La richiesta di incentivo è presentata al termine di ogni anno di lavori e al termine dei lavori o in alternativa esclusivamente al termine dei lavori;
- Possono essere detratte le spese sostenute dalla data di inizio lavori strutturali purché successiva alla data di entrata in vigore della Legge n.223/2020, fino al 31 dicembre 2022.

MODULISTICA E DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

Al seguente link:

<https://www.gov.sm/articoli/Territorio-e-Ambiente/Modulistica-Protezione-Civile.html>, nella sezione "Servizio Controllo Strutture", è scaricabile la seguente modulistica:

- **Modulo SIS** - Richiesta riconoscimento detrazione d'imposta (SISMABONUS) per interventi edilizi di riduzione del rischio sismico;
- **Modulo S1** - Asseverazione del direttore dei lavori da allegare alla richiesta di riconoscimento detrazione d'imposta (sismabonus);
- **Modulo S2** - Asseverazione del progettista delle strutture da allegare alla richiesta di riconoscimento detrazione d'imposta (sismabonus);
- **Modulo S3** - Asseverazione del collaudatore da allegare alla richiesta di riconoscimento detrazione d'imposta (sismabonus).

La documentazione necessaria da allegare è riportata nella modulistica sopra menzionata.



4. BONUS

TIPOLOGIA INCENTIVO

Per l'esercizio finanziario 2021, agli interventi volti alla tutela degli edifici esistenti di rilevante interesse storico, ambientale e culturale è riconosciuta una detrazione d'imposta pari al:

- **50%** delle spese sostenute fino ad un massimo di complessivi **100.000,00 euro** e comunque non superiore a 1.200,00 €/mq per funzione principale del Gruppo A o del Gruppo C di cui all'articolo 83 della Legge n.140/2017, per interventi in fabbricati classificati a restauro scientifico, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo;
- **50%** delle spese sostenute fino ad un massimo di complessivi **80.000,00 euro** e comunque non superiore a 1.000,00 €/mq per funzione principale del Gruppo A o del Gruppo C di cui all'articolo 83 della Legge n.140/2017, per interventi in fabbricati classificati a risanamento conservativo, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo;
- **50%** delle spese sostenute fino ad un massimo di complessivi **60.000,00 euro** e comunque non superiore a 800,00 €/mq per funzione principale del Gruppo A o del Gruppo C di cui all'articolo 83 della Legge n.140/2017, per interventi in fabbricati classificati a ristrutturazione edilizia ed a tutti i fabbricati classificati in zona A, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo.

5. VEICOLI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE



UFFICIO/I REFERENTE/I

Ufficio Tributario

TIPOLOGIE VEICOLI

È riconosciuta l'esenzione dell'imposta sulle importazioni fino ad una concorrenza massima di euro 35.000,00 per un solo veicolo per ogni proprietario o conduttore residente per l'acquisto di nuovi veicoli a basso impatto ambientale quali quelli:

- Alimentati ad idrogeno;
- Elettrici;
- Ibridi di ultima generazione (plug-in hybrid)

CIRCOLARE ESPLICATIVA UFFICIO TRIBUTARIO (ESTRATTO)

L'esenzione dell'imposta sulle importazioni si intende riferito al costo d'acquisto del veicolo e si applica fino alla concorrenza di euro 35.000,00 di imponibile.

Esempio:

Se il costo del veicolo è di euro 40.000,00 l'esenzione dell'imposta monofase si applica su euro 35.000,00 mentre sulla parte eccedente, nel caso di specie euro 5.000,00, si applica l'aliquota monofase ordinaria.

- I soggetti beneficiari della predetta esenzione possono essere: le persone fisiche in qualità di privati, le imprese individuali, i lavoratori autonomi, le persone giuridiche e gli enti assimilati, **associazioni giuridicamente riconosciute e fondazioni**, residenti nella Repubblica di San Marino.

- A norma di legge l'esenzione è concessa per l'acquisto di un solo veicolo per ogni proprietario e conduttore residente nella Repubblica di San Marino. Si precisa che le persone fisiche titolari di licenza come operatore economico e le persone fisiche esercenti attività di lavoratore autonomo, arti e professioni, possono accedere al beneficio in oggetto per un solo veicolo.
- Si evidenzia che la modifica normativa in oggetto esclude, a differenza della previgente normativa, il rimborso fiscale mediante accredito su San Marino Card, per le persone fisiche, in quanto come già sopra illustrato si applica l'esenzione dell'imposta monofase fino all'importo di euro 35.000,00.
- Gli operatori economici che acquistano veicoli alimentati ad idrogeno o puramente elettrici o ibridi di ultima generazione (plug-in hybrid) possono richiedere l'esenzione di cui all'articolo 3 della Legge n. 125/2017 così come modificato dall'articolo 55 della Legge n. 223/2020 e sulla parte eccedente l'importo di euro 35.000,00 possono richiedere l'applicazione dell'articolo 5 della Legge n.125/2017 con l'aliquota dell'8% per i veicoli ibridi di ultima generazione (plug-in hybrid) e del 7% per i veicoli alimentati ad idrogeno o puramente elettrici.



L'imposta sulle importazioni per l'acquisto di stazioni di ricarica presso immobili di civile abitazione è ridotta del:

60%

limitatamente ad una per ogni fabbricato.




6. BICI ELETTRICHE



Per l'esercizio 2021 è incentivato l'acquisto di bici elettriche a pedalata assistita, nuove, effettuato presso gli esercizi commerciali della Repubblica di San Marino.

CIRCOLARE ESPLICATIVA UFFICIO TRIBUTARIO (ESTRATTO)

- L'articolo 56 della Legge n. 223/2020 prevede un incentivo riconosciuto alla persona fisica che pone in essere l'acquisto di una bicicletta elettrica a pedalata assistita nuova presso gli esercizi commerciali della Repubblica di San Marino.
- L'incentivo pari al 5% del prezzo di acquisto della bici elettriche è accreditato sulla SMaC Card intestata al soggetto acquirente. Al fine di vedersi riconosciuto l'incentivo l'acquirente deve presentare all'Ufficio Tributario la relativa fattura d'acquisto, o documento equipollente, intestata a proprio nome unitamente alla ricevuta SMaC Card.
- L'incentivo è pari al 7% per le biciclette acquistate e prodotte nella Repubblica di San Marino, in tal caso la fattura d'acquisto, o documento equipollente, deve altresì riportare l'attestazione del venditore che trattasi di bene prodotto nella Repubblica di San Marino con indicazione del produttore.
- I rivenditori di bici elettriche a pedalata assistita sono tenuti, nella compilazione della fattura di vendita, o documento equipollente, a fornire dettagliata descrizione del bene oggetto di vendita, unitamente, all'attestazione che il bene oggetto di cessione si configura come nuovo.
- Si precisa che l'incentivo in trattazione è previsto **solo** per l'anno 2021 e può essere usufruito **una sola volta**.



INDIRIZZI UTILI

Ufficio Pianificazione Territoriale e per l'Edilizia (UPTe)	0549-882165
Ufficio Prevenzione Ambientale e Vigilanza del Territorio (UPAV - Sezione Energia)	0549-887070
Ufficio Gestione Risorse Ambientali ed Agricole (UGRAA)	0549-885110
Servizio di Protezione Civile (Servizio Controllo Strutture)	0549-887088
Ufficio Attività Economiche	0549-882062
Ufficio Tributario	0549-885015

www.gov.sm

REALIZZATA DA

SEGRETERIA DI STATO PER IL TERRITORIO, L'AMBIENTE E L'AGRICOLTURA



Vicolo del Macello 2, 47890 San Marino



0549 882474



info.territorio@gov.sm

Segretario di Stato
Stefano Canti

Segretario Particolare
Giuliana Barulli

UPAV (SEZIONE ENERGIA)



Via III Settembre 99, San Marino



0549 - 887070

Responsabile
Arch. Giorgio Briigliadori

Collaboratori
Gerri Fabbri, Pier Angela Gasperoni

Miketing - GRAPHIC DESIGN

studio@miketing.com